

DIT ELO



SUI
TETTI

Matteo 10,27

Pubblica Agenda Sussidiaria e Condivisa





in collaborazione con il
***Tavolo paritario
di dialogo e confronto***

«Chiedo ai giudici di realizzare la propria vocazione e la propria missione essenziale: stabilire la giustizia, senza la quale non vi è ordine, né sviluppo sostenibile e integrale, né tantomeno la pace»

(Papa Francesco, 4 giugno 2016)

*«Il giudice non può e non deve essere
un protagonista occulto
dei cambiamenti sociali e politici»*

(Rosario Livatino, 7 aprile 1984)

I CINQUE QUESITI

HE ELETTIVE E AUTORI DI REATO

1) Legge Severino

2) Esigenza cautelare: pericolo di commissione di un delitto della stessa specie

PROCESSO PENALE: MISURE CAUTELARI

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

3) Separazione delle carriere

4) Maggior partecipazione dei «membri laici» nei consigli giudiziari

5) Elezioni dei componenti togati del CSM

REFERENDUM POPOLARE

**Abrogazione del Testo unico delle disposizioni
in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi**

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?

SI

NO

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41x22

REFERENDUM POPOLARE

**Limitazione delle misure cautelari:
abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale,
in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale**

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni."?

SI

NO

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41 x22

REFERENDUM POPOLARE

Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati

Volete voi che siano abrogati: l' "Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante "Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art. 2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall'art. 3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte o seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti; il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima"; art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento"; art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche"; art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa"; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160".

SI

NO

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41 x 22

REFERENDUM POPOLARE

**Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.
Abrogazione di norme in materia di composizione
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari
e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte**

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)"; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)"?

SI

NO

REFERENDUM POPOLARE

Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura

Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'art. 23, né possono candidarsi a loro volta"?

SI

NO

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41x22



SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO

**REFERENDUM del 12 giugno:
FRA GIUSTIZIA E BENE COMUNE**

SALA ZUCCARI

**Palazzo Giustiniani, presso il Senato della Repubblica
via della Dogana Vecchia, 29- Roma**

CON

Cesare MIRABELLI, Presidente emerito Corte costituzionali

DIALOGANO

Giuseppe CRICENTI, consigliere Cassazione - Univ. Tirana,
bioetica

Alfredo MANTOVANO, consigliere Cassazione - C. Studi
Livatino

Andrea PRUITI CIARELLO, avvocato,
Comitato «SI per la Libertà, SI per la giustizia»

Cuno TARFUSSER, Procura MI,
v.Pres. Corte penale internazionale

dal comunicato stampa



**“ANDARE A VOTARE IL 12 GIUGNO E’ -
COMUNQUE- UN SERVIZIO
AL BENE COMUNE”.**



«Quanto di maggior “giustizia” consentono i referendum?

E in che misura partecipare o meno risponde al “bene comune”?»

si sono chieste le associazioni dell’Agenda “Ditello sui tetti” e del “Tavolo partitativo di confronto e dialogo”.



«I relatori, di altissima levatura, hanno, da un lato, evidenziato la complessiva positività di alcuni quesiti -commentano in una nota gli organizzatori- specie con riferimento a quelli relativi al giustizialismo eccessivo della “legge Severino” o all’inserimento di avvocati e docenti nei “consigli giudiziari” che valutano la carriera dei magistrati, e, dall’altro, hanno illustrato con franchezza e grande competenza anche i sensibili limiti di altre domande che troveremo nelle schede, specie con riferimento al tema sulla custodia cautelare. Dunque, i passi che i referendum consentiranno verso maggior “giustizia” sono o sarebbero di portata relativa, comunque necessitando sempre di un intervento importante del legislatore».



L'intervento del Presidente Mirabelli, poi arricchito su molti aspetti dai contributi fra gli altri di Mantovano, Cricenti, Tarfusser e Ciarello, ha preso atto di come il referendum si sia trasformato in una sorta di “sondaggio istituzionale” e “prometta più di quanto possa dare”, comunque ritenendo positivo l'aver innescato un “dibattito ampio” sui temi della Giustizia. E -ha aggiunto il Presidente emerito della Corte- un simile dibattito, “quale che sia l'esito referendario”, deve richiamare l'attenzione del Parlamento verso un'organica revisione dell'ordinamento giudiziario senza procedere con “la tecnica del rattoppo”, e ciò anche nel senso di una forte separazione delle funzioni inquirenti da quelli giudicanti seppur si dovesse mantener un contesto unitario. Inoltre, secondo Mirabelli il Parlamento dovrebbe profondamente riformare l'autogoverno dei magistrati pure preservando maggiormente i giudici non solo dalle interferenze da poteri esterni, ma anche evitando che gli stessi divengano “governati” dai loro stessi organi, a scapito della essenziale autonomia di giudizio e di azione del singolo giudicante.



«Vi è, allora, -si aggiunge nella nota dell'Agenda “sui tetti” e del “tavolo paritario”- da raccogliere il significato complessivo del 12 giugno, che, al netto della relativa incidenza possibile, rappresenta l'occasione di offrire un segnale pubblico verso l'eccessiva autoreferenzialità di troppa parte della magistratura, nonché per mettere in discussione un giustizialismo che è ancora troppo un sentimento diffuso nel Paese”.



“Dunque, -concludono- se questa autoreferenzialità di troppa parte della magistratura non é funzionale al bene comune, è auspicabile andare a votare domenica prossima, se non altro per compiere piccoli passi in senso opposto a questa deriva, approvando soprattutto i quesiti che introducono seppur parziali riforme in tale direzione, quali quello sull’integrazione dei collegi giudicanti, l’alternatività delle carriere e l’abrogazione della “legge Severino”». “In ogni caso -aggiungono a completamento del messaggi o finale- qualunque sia l’esito del referendum, si lancia un appello affinché il Parlamento ponga mano con decisione a strutturali riforme della giustizia, alcune delle quali suggerite dall’imminente consultazione”.

DALL'AGENDA "DIT ELO SUI TETTI"
www.suitetti.org

Referendum: "SÌ" per cambiare

"I referendum popolari proposti in tema di giustizia, al di là una serie di imprecisioni nella loro redazione, comunque segnalano l'esigenza di riforme non limitate a risvolti marginali"